



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 3

Via Colombare n. 4
36061 BASSANO DEL GRAPPA (Vi)
c.f. 82002870242 – c.m. VIIC88100Q
Tel. 0424 503078 fax 0424 504044
www.ic3bassano.gov.it



mail: viic88100q@istruzione.it – pec viic88100q@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Premessa

La Scuola Secondaria di primo Grado è formativa dell'uomo e del cittadino nel suo tempo e nel suo ambiente. Il comportamento è parte essenziale del graduale processo formativo. Ogni norma, che lo regola, va intesa e osservata come esercizio educante alla vera libertà, alla serena e rispettosa convivenza e alla maturazione globale. Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, contiene le norme ritenute utili a tutelare a scuola salute, sicurezza e benessere di tutti gli alunni. I provvedimenti disciplinari individuati hanno esclusiva finalità educativa e mirano ad assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Regolamento di disciplina degli alunni è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 02.12.2013 e del Consiglio d'Istituto nella seduta dell'11.02.2014

TITOLO I - ORARIO – ENTRATA – USCITA – TRASFERIMENTI

ART. I

Ore 7.55, al suono del primo campanello, si attiva la sorveglianza dei docenti che successivamente accompagneranno gli alunni in classe.

Orario

8.00 - 9.00	Prima ora
9.00 - 9.55	Seconda ora
9.55 - 10.50	Terza ora
10.50 - 11.05	Intervallo
11.05 - 12.05	Quarta ora
12.05 - 13.00	Quinta ora
13.00 - 13.55	Sesta ora

ART. II

Gli alunni vengono a scuola puntuali e forniti di tutto l'occorrente per le lezioni; non portano in aula oggetti estranei all'apprendimento. Ogni oggetto non conforme alle attività scolastiche può essere preso in consegna dall'insegnante e restituito successivamente. Al fine di favorire la maturazione di un'adeguata capacità organizzativa dei ragazzi è opportuno che i genitori non suppliscano alle loro dimenticanze portando a scuola il corredo scolastico lasciato a casa dai figli. Gli alunni non devono portare a scuola grosse somme di denaro o oggetti di valore: la scuola non risponde dell'eventuale furto o danneggiamento.

ART. III

Gli alunni hanno un linguaggio ed un comportamento rispettoso e corretto nei confronti di compagni e personale tutto della scuola. Nel caso in cui tali regole non siano rispettate, il docente si impegnerà a richiamare verbalmente l'alunno e se gli episodi di scorrettezza si dovessero ripetere il docente procederà con richiamo scritto sul libretto personale per informare la famiglia.

Seguiranno all'occorrenza interventi disciplinari graduati che vedranno il coinvolgimento della famiglia (nota nel registro di classe, nel registro dei docenti alla voce "comportamento", interventi educativi,...).

ART. IV

Gli alunni che hanno bisogno di contattare la famiglia per questioni personali particolarmente urgenti ed improrogabili (le dimenticanze scolastiche non hanno queste caratteristiche) possono farlo con il telefono della scuola e solo se autorizzati dal Docente di Classe. In caso di necessità la famiglia è comunque contattata dal personale della scuola. Non è consentito l'uso del cellulare all'interno della scuola. Se la norma non viene rispettata l'alunno è tenuto a consegnare al docente il cellulare spento. Il docente provvederà quindi a riporlo nella cassaforte della scuola e lo restituirà successivamente al genitore. Se l'alunno si rifiuta di consegnare il cellulare, si procede alla convocazione dei genitori e all'ammonizione scritta nel registro di classe. Per comportamenti scorretti derivanti dall'uso del telefonino e in caso di recidiva si potrà valutare l'allontanamento temporaneo dalle lezioni.

ART. V

Gli alunni tengono nel dovuto conto la salute, l'igiene e il decoro personale mantenendo un comportamento rispettoso per sé e per gli altri e non adottando stili inadeguati all'ambiente scolastico o poco rispettosi delle comuni norme di educazione alla salute. Non sono pertanto ammessi i calzoni a vita bassa, gli indumenti intimi in evidenza e pantaloncini eccessivamente corti. Al fine di consentire alla famiglia il controllo sull'alimentazione dei ragazzi, gli alunni non possono accedere ai distributori automatici. Non è consentito mangiare durante le lezioni o masticare gomme.

Dopo l'ora di scienze motorie gli alunni sono tenuti a cambiare gli indumenti. Nel caso in cui vengano disattese tali regole il docente si impegnerà a richiamare verbalmente l'alunno ed eventualmente procederà con richiamo scritto sul libretto personale per informare la famiglia.

ART. VI

Gli alunni durante tutti gli spostamenti si comportano con correttezza, senza far rumore e senza correre. Per motivi di sicurezza e rispetto dell'ambiente e delle persone gli alunni si spostano sempre in fila.

ART. VII

Motorini e biciclette vengono introdotti nel cortile a mano e collocati negli spazi loro riservati. I motorini devono essere spenti all'ingresso. La scuola non garantisce la custodia dei mezzi usati dagli alunni per raggiungerla. Gli alunni devono stare a debita distanza da tutti i mezzi di trasporto presenti negli spazi interni agli edifici scolastici (biciclette, motorini, ecc.), sia prima delle lezioni che durante la ricreazione. Anche durante l'uscita motorini e biciclette devono essere portati a mano e i motorini, per ovvie ragioni di sicurezza, non saranno accesi. Considerando che tali norme sono a garanzia dell'incolumità fisica degli alunni, la non osservanza sarà gradualmente sanzionata secondo l'ordine: 1. rimprovero orale 2. rimprovero scritto nel registro di classe con segnalazione a casa nel libretto di comunicazione 3. convocazione a scuola dei genitori 4. allontanamento temporaneo dalle lezioni (per i casi recidivi e per eventuali danni a persone). I danni alle cose dovranno essere risarciti.

ART. VIII

In caso di cattivo tempo o freddo intenso, a partire dalle 7.35, gli alunni accedono direttamente in atrio, osservando un comportamento corretto. Dalle 7.35 alle 7.55 la sorveglianza viene effettuata dal personale ATA. Per ovi motivi di sicurezza non è consentito entrare in classe prima dell'arrivo dell'insegnante. Esigenze particolari dovute a problemi di trasporto o gravi difficoltà di famiglia vanno presentate al Dirigente Scolastico che deciderà in merito a eventuali entrate anticipate. Agli alunni che non si attennero alle norme sopra riportate, dopo comunicazione ai genitori dell'accaduto e recidiva, non sarà concesso fino a diversa disposizione del Dirigente Scolastico l'ingresso anticipato. La sanzione sarà emessa dal Dirigente Scolastico tramite comunicazione scritta. Dal momento in cui gli alunni vengono presi in carico dalla scuola, per la sorveglianza disposta per legge con gli orari sopra riportati, essi non possono allontanarsi dalla scuola (cortile, edificio) per nessun motivo. Uscite dalla scuola, con esclusione volontaria della sorveglianza, vanno considerate fatti gravi e debbono essere annotate nel registro di classe e comunicate ai genitori. Il Dirigente convocherà a scuola i genitori e potranno essere presi provvedimenti di allontanamento temporaneo dalle lezioni.

ART. IX

Dopo il suono della campana che segna il termine delle lezioni, classe per classe, guidati dai propri insegnanti, gli alunni vengono accompagnati all'uscita. Si eviterà la ressa ai cancelli e l'uscita dovrà essere ordinata.

TITOLO II RITARDI – ASSENZE – GIUSTIFICAZIONI – USCITE ANTICIPATE - DIARIO

ART. X

All'ingresso, gli alunni in ritardo non giustificato dai genitori, vengono ammessi in classe con riferimento sul registro di classe e comunicazione a casa ai Genitori tramite libretto. Se il ritardo si ripete più volte, i genitori saranno convocati a scuola dal Coordinatore. Comportamenti non motivati saranno considerati in sede di Consiglio di Classe. Problemi di trasporto e gravi difficoltà di famiglia andranno presentate al Dirigente Scolastico al fine di superare la difficoltà.

ART. XI

Ogni assenza deve essere sempre giustificata per iscritto dai genitori (o da chi ha la patria potestà) al momento del rientro; se si protrae oltre i cinque giorni ed è dovuta a malattia, dovrà essere esibito anche il certificato medico. L'insegnante della prima ora controllerà le giustificazioni, riportandole nel giornale di classe. La reiterata non giustificazione delle assenze viene segnalata dal docente al Dirigente Scolastico per gli opportuni interventi.

ART. XII

In entrambe le sedi della scuola le autorizzazioni all'uscita anticipata sono concesse dal docente di classe in servizio al momento dell'uscita e sono regolamentate come sotto riportato. Al momento dell'uscita anticipata, l'alunno viene prelevato dai genitori o comunque da un adulto da loro delegato (indicato nella richiesta). Il docente in servizio, con l'aiuto del personale A.T.A., verifica l'effettiva presenza dell'adulto. Le uscite da scuola degli alunni senza adulto delegato al prelievo si debbono intendere come eccezionali. Tali uscite "autonome" avvengono con procedura abbinata di domanda scritta e richiesta telefonica fatta dal genitore al Dirigente Scolastico nel momento in cui si manifesti la necessità. La telefonata in questione va fatta alla sede centrale e sarà protocollata dal servizio di segreteria. La segreteria si farà carico di informare tempestivamente il docente che la procedura è stata attivata. Le richieste di uscita "autonoma" degli alunni fatte dai genitori avvengono solo ed esclusivamente sollevando la scuola da ogni responsabilità connessa e quindi con totale carico delle medesime da parte della famiglia richiedente, come indicato nella modulistica del libretto scolastico. Nel caso in cui le lezioni possano terminare anticipatamente la scuola informerà la famiglia. In tale circostanza gli alunni saranno autorizzati all'uscita solo se la comunicazione è firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

ART. XIII

In caso di malessere o di incidenti accaduti all'alunno i genitori vengono informati telefonicamente e viene richiesta la loro presenza a scuola. **Intervento del 118:** se ricorrono condizioni di necessità ed urgenza, la scuola di propria iniziativa, al solo fine di tutelare e garantire l'incolumità fisica dell'alunno ed in osservanza delle responsabilità che le competono in ordine alla tutela dei minori, provvede a far intervenire il servizio d'emergenza 118 avvertendo tempestivamente la famiglia. Al fine di tutelare il bene primario della salute degli alunni è necessario che i genitori forniscano alla scuola uno o più recapiti telefonici di certa reperibilità, cellulari compresi se necessario (con assoluta garanzia di privacy). Infatti, nessun operatore scolastico può autorizzare eventuali cure che si rendessero necessarie nel presidio ospedaliero. La custodia e la somministrazione dei farmaci a scuola è regolamentata a termini di legge in modo molto rigido (Rif. Nota MIUR 2312 del 25/11/2005). Tali necessità vanno presentate direttamente al Dirigente Scolastico che informerà la famiglia sulla procedura e sulla eventuale possibilità di esaudire la richiesta.

ART. XIV

Ogni alunno è munito di DIARIO e LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI (quest'ultimo fornito dalla scuola). L'acquisto del diario scolastico dovrà essere ispirato a criteri di praticità ed essenzialità (leggero, poco ingombrante, sobrio). Il diario scolastico è da considerarsi un'agenda di lavoro ed è a tutti gli effetti uno strumento scolastico fondamentale come il libretto delle comunicazioni. Questi strumenti che garantiscono la comunicazione tra la scuola e la famiglia vanno tenuti in ordine e ben conservati. Per questo possono essere visionati sia dai docenti che dai genitori come pure dal Dirigente Scolastico. I genitori riporteranno sul diario e sul libretto la loro firma autentica e controlleranno puntualmente gli avvisi apponendovi la propria firma, questo a garanzia di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia. Reiterate dimenticanze sulla firma di comunicazioni, avvisi, valutazioni ecc. saranno segnalate telefonicamente ai genitori. Sul libretto delle comunicazioni non è ammesso l'uso del correttore ("cancellina"), soprattutto nella sezione riguardante le valutazioni delle verifiche, questo a garanzia di trasparenza e correttezza delle informazioni scuola-famiglia. Il Diario scolastico, strumento di lavoro, non può essere confuso col diario "personale"

ART. XV

Le firme false, falsificazioni dei giudizi delle verifiche e di eventuali comunicazioni dei docenti, si configurano come una mancanza grave. Per tali comportamenti verranno attivate procedure opportune.

TITOLO III CAMBIO MATERIA E INTERVALLO

ART. XVI

Durante le lezioni nessuno uscirà dall'aula senza il permesso dell'insegnante e solo in casi di ragionevole necessità. Insegnanti e Collaboratori Scolastici sorveglieranno l'accesso ai servizi. Gli alunni terranno un contegno corretto e rispettoso durante il cambio dell'ora, rimanendo ai propri posti. Le uscite, per usufruire dei servizi, avverranno solitamente nella 2ª, 3ª, 5ª ora e nei cambi e terranno conto di particolari esigenze personali degli alunni.

ART. XVII

La ricreazione viene fatta in cortile, in atrio se piove o fa freddo. Per motivi di sicurezza è fatto rigoroso divieto di permanenza in aula e, in ogni caso, fuori dell'ambiente stabilito. Gli alunni non devono eludere mai la sorveglianza. In cortile, e soprattutto nell'interno, evitano schiamazzi, corse, giochi e scherzi pericolosi. Mettono negli appositi contenitori cartacce e rifiuti. Devono evitare contatti con persone esterne o comunque estranee alla scuola. Quando la ricreazione si svolge all'interno gli alunni hanno l'obbligo di restare nell'atrio o nel corridoio antistante la propria aula e, per motivi di sicurezza, non possono passare da un piano all'altro.

Per gli alunni che adotteranno comportamenti pericolosi per sé o per gli altri saranno attivate procedure opportune. Se il comportamento scorretto diventa recidivo, il C. di C. adotterà sanzioni adeguate. Nel caso di avvenimenti particolarmente gravi durante la ricreazione (lesioni a compagni, provocazioni, minacce, colluttazioni, linguaggio scurrile e/o blasfemo, comportamenti lesivi della dignità personale dell'alunno, del docente e del personale della scuola) sarà fatta menzione scritta sul giornale di classe da parte del docente sorvegliante, saranno convocati i genitori e potranno essere presi provvedimenti di allontanamento temporaneo dalle lezioni.

TITOLO IV

TRATTAMENTO DEI LOCALI E DELL'ATTREZZATURA - RAPPORTI CON I COMPAGNI ED IL PERSONALE

ART. XVIII

I locali e l'attrezzatura devono essere conservati in buono stato. Gli alunni devono aver cura del proprio banco che lasceranno pulito e sgombro da qualsiasi oggetto al termine dell'attività. Gli alunni devono rispettare gli ambienti e le attrezzature che utilizzano. Ogni alunno è tenuto al risarcimento di danni colpevolmente apportati compresi gli ammanchi di biblioteca.

TITOLO V

SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

ART. XIX

La convivenza scolastica è basata sul rispetto reciproco. Eventuali atteggiamenti fortemente scorretti di prepotenza, violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, derisioni ripetute, offese alla dignità della persona (alunno, docente, personale della scuola), linguaggio scurrile e/o blasfemo, danni volontari al patrimonio della scuola e all'edificio scolastico, lesioni alla persona, furto, comportamenti falsi ed ingannevoli vengono sempre registrati nel documento di classe e comunicati a casa alla famiglia e danno luogo ad allontanamento temporaneo dalle lezioni da 1 a 15 giorni, secondo la procedura di cui al D.P.R. N.235 del 21.11.2007.

A) Infrazioni gravi ma non reiterate

Nel caso di alcune infrazioni gravi ma non reiterate, come la firma falsa, le ingiurie, la derisione, le percosse (senza lesioni e/o conseguenze fisiche), le falsificazioni di comunicazioni di docenti e delle loro valutazioni, il linguaggio scurrile e/o blasfemo, l'uso improprio del telefono cellulare, l'elusione volontaria della sorveglianza, piccoli danni al patrimonio della scuola o all'edificio scolastico (fino a 100 €), il Consiglio di Classe potrà procedere con un allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 5 giorni e/o commutare o abbinare alla sanzione di allontanamento misure atte al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4, c.2 D.P.R. 235/2007, Circ. 3602/PO del 31/07/2008).

Sono identificate quali attività da svolgere a vantaggio della comunità scolastica: la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi, archivi e biblioteche e la produzione di elaborati (scritti, grafici o pratici) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e rielaborazione critica degli episodi verificatisi e comunque previo accordo con la famiglia.

B) Reiterazione di infrazioni gravi elencate nel punto A

Lo studente che reitera la firma falsa, le percosse (senza lesioni e/o conseguenze fisiche), la derisione ripetuta, il linguaggio scurrile e/o blasfemo, l'uso improprio del telefono cellulare, l'elusione volontaria della sorveglianza, piccoli danni al patrimonio della scuola o all'edificio scolastico (fino a 100 €), è soggetto ad allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni. Il Consiglio di Classe potrà abbinare all'allontanamento dalle lezioni misure atte al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica. Tali attività, deliberate dal Consiglio di Classe, e comunque previo accordo con la famiglia, potranno essere svolte solo in presenza di risorse umane ed economiche che garantiscano la sorveglianza dello studente.

Il Consiglio di Classe potrà altresì estromettere dalle uscite didattiche, dai viaggi d'istruzione e dalle gare sportive lo studente che abbia ricevuto numerosi richiami verbali e/o scritti per mancanze disciplinari, trasgressione delle regole di convivenza civile, e/o che sia stato allontanato dalle lezioni.

C) Mancanze molto gravi

La violenza privata, la minaccia, le percosse con lesioni e/o conseguenze fisiche, la derisione ripetuta, l'offesa alla dignità della persona (alunno, docente, personale della scuola), l'uso ingiurioso e offensivo del telefono cellulare, i danni volontari gravi al patrimonio (oltre i 100 €) della scuola e all'edificio scolastico, lesioni alla persona, furto, comportamenti falsi ed ingannevoli determineranno l'allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni.

La gravità della mancanza, il ripetersi della stessa o il permanere di una situazione di pericolo potrà portare anche all'applicazione delle altre sanzioni previste dal D.P.R. N.235 del 21.11.2007: allontanamento fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione alla classe successiva e all'esame di stato. Le sanzioni superiori ai 15 giorni devono essere proposte dal C. di Classe al C di Istituto che decide in via definitiva ai sensi dell' art. 1. c.6 , D.P.R. 235/2007.

PROCEDURA DI ALLONTANAMENTO

In presenza di circostanze che danno luogo ad allontanamento temporaneo dalle lezioni il Dirigente Scolastico, dopo aver autonomamente accertato gli avvenimenti con l'aiuto dei docenti e del personale della scuola, convocherà d'urgenza la famiglia. In presenza dei genitori o di chi ne fa le veci, sarà contestato l'accaduto all'alunno invitandolo ad esporre le proprie ragioni (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249). Sarà successivamente convocato il Consiglio di Classe, per discutere il provvedimento disciplinare di allontanamento dalle lezioni. Qualora il C. di Classe prefiguri un provvedimento di allontanamento superiore ai 15 giorni la proposta, con specifico verbale di discussione, va presentata al C. di Istituto che, in piena autonomia, la discute e decide in via definitiva. La comunicazione della procedura di allontanamento temporaneo dalle lezioni sarà data alla famiglia telefonicamente e per raccomandata a mano.

IMPUGNAZIONI

In avverso alle sanzioni disciplinari è ammessa impugnazione, da parte di chiunque ne abbia interesse (genitori o aventi diritto per l'esercizio della patria potestà) entro 15 giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia Interno. La sanzione è esecutiva anche in pendenza del procedimento di impugnazione. L'Organo di Garanzia si esprimerà sulle impugnanze nei 10 giorni successivi. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata (Circ. 3602/PO del 31/07/2008). In opposizione alle decisioni dell'Organo di Garanzia è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale entro 15 giorni dalla comunicazione delle decisioni. Al medesimo Direttore vanno presentate apposite documentazioni e memorie scritte di reclamo in avverso ai contenuti del presente REGOLAMENTO INTERNO DEGLI ALUNNI nel caso si ravvisino difformità rispetto al D.P.R. 235/2007.

Il seguente regolamento è stato approvato dal Collegio Docenti il 2 dicembre 2013

Il seguente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto l'11 febbraio 2014

Rivisto e deliberato nella parte *TITOLO V SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA punto B* dal Collegio dei Docenti in data 21 maggio 2014.

Rivisto e deliberato nella parte *TITOLO V SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA punto B* dal Consiglio d'Istituto in data 10 novembre 2014.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.^{ssa} Anna Rita Marchetti